

Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2024 – 2026

(ai sensi del punto 9.11 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011)

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (come ad esempio le modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2023 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arvonet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell'FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023);
- lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023);
- il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Area/P.O. sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività del Sindaco, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.
- Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione G.C. n. 97 del 07/09/2023, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2024	7.990.863,63	13.799.525,08	13.505.605,60
Esercizio 2025	7.685.936,08		
Esercizio 2026	7.662.088,66		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria:

Per quanto riguarda i tributi locali si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI.

Sempre la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali, nonché alle difficoltà economiche generali legate all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si è provveduto ad ottimizzare le risorse e a ricercare il contenimento massimo della spesa.

3) In aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2024-2026 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

5) politica di indebitamento: non si prevede di ricorrere ad ulteriori indebitamenti per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.404.692,93	3.371.364,65	3.321.364,65	3.321.364,65	Titolo 1 - Spese correnti	5.475.430,72	4.836.751,32	4.708.234,33	4.694.555,13
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	267.908,84	264.686,05	226.549,53	226.549,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.787.181,46	1.470.321,90	1.390.521,90	1.366.674,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.756.501,47	346.991,03	210.000,00	210.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.181.936,98	367.461,03	220.000,00	220.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.216.284,70	5.453.363,63	5.148.436,08	5.124.588,66	Totale spese finali	10.657.367,70	5.204.212,35	4.928.234,33	4.914.555,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	249.151,28	249.151,28	220.201,75	210.033,53
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.583.240,38	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.599.086,62	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00
Totale titoli	13.799.525,08	7.990.863,63	7.685.936,08	7.662.088,66	Totale titoli	13.505.605,60	7.990.863,63	7.685.936,08	7.662.088,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.799.525,08	7.990.863,63	7.685.936,08	7.662.088,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.505.605,60	7.990.863,63	7.685.936,08	7.662.088,66
Fondo di cassa finale presunto	293.919,48								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.106.372,60 0,00	4.938.436,08 0,00	4.914.588,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.836.751,32 0,00 176.258,80	4.708.234,33 0,00 152.965,80	4.694.555,13 0,00 152.965,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		249.151,28 0,00 0,00	220.201,75 0,00 0,00	210.033,53 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.470,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.470,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		346.991,03	210.000,00	210.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		15.470,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		367.461,03 0,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.747.637,53	2.967.448,79	3.072.736,10	3.031.079,00	2.981.079,00	2.981.079,00	-1,355 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	215.817,99	276.435,76	293.328,16	340.285,65	340.285,65	340.285,65	16,008 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.963.455,52	3.243.884,55	3.366.064,26	3.371.364,65	3.321.364,65	3.321.364,65	0,157 %

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE		
	2021 (accert.)	2022 (accert.)	2023 (prev. def.)	2024 (prev.)	2025 (prev.)	2026 (prev.)
I.M.U.	1.162.889,33	1.181.951,66	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
I.M.U. recupero evasione	13.249,31	141.379,17	152.242,51	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	0,00	5.438,41	0,00	-	-	-
Addizionale I.R.P.E.F.	702.012,84	725.950,56	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
TASI	885,82	23.513,80	1.674,00	-	-	-
TOSAP	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TARI	866.238,00	880.098,00	955.786,00	971.079,00	971.079,00	971.079,00
TARI partite arretrate	1602,23	9.117,19	8.033,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tassa concorsi	760,00	0,00	0,00	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Fondo solidarietà comunale	215.817,99	276.435,76	293.328,16	340.285,65	340.285,65	340.285,65
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.963.455,52	3.243.884,55	3.366.064,26	3.371.364,65	3.321.364,65	3.321.364,65

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della Tasi, l'introduzione della nuova Imu e del Canone Unico Patrimoniale.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore e devono approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; inoltre a decorrere dal 2024 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 8 del 3/7/2020.

A partire da quest'anno, per la differenziazione delle aliquote IMU è obbligatorio attenersi al modello previsto nel sito ministeriale (www.finanze.gov.it).

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU, calcolato sulla base dell'effettivo incasso dell'anno precedente, ammonta a:

- anno 2024: € 1.200.000,00;
- anno 2025: € 1.200.000,00;
- anno 2026: € 1.200.000,00;

Le aliquote per l'anno 2024 previste sono:

fattispecie	norma di riferimento	ALIQUOTE Marcallo con Casone
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (si applica una detrazione di euro 200)	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,6%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,06%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	Esenti
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,96%

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Pertanto la previsione dell'IMU e della TASI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la

composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione dell'IMU e della TASI, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	100.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	19.020,00	9.510,00	9.510,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Tali modifiche hanno comportato nell'anno 2022 la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta.

La nuova Irpef definita dal D.Lgs. attuativo della delega fiscale 2023, approvato dal consiglio dei ministri prevede un'ulteriore modifica agli scaglioni che diventano tre fasce di reddito (fino a 28 mila euro, da 28 mila a 50 mila e sopra i 50 mila).

Gli enti dovranno recepire tale modifica.

I comuni che già hanno un'addizionale Irpef differenziata per aliquote e fasce di reddito possono non adottare una nuova delibera entro il termine di approvazione del bilancio.

Per il 2024 l'addizionale comunale si applicherà sulla base dei nuovi scaglioni d'imposta stabiliti dal governo. Il decreto legislativo approvato dall'esecutivo stabilisce infatti che troveranno applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nel 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota, ossia quella attualmente applicata alla fascia di reddito da 15 mila a 28 mila euro che nel 2024 scomparirà per essere accorpata alla prima con fascia di reddito 0-15 mila euro.

Per il triennio 2024/2026 vengono riconfermate le aliquote deliberate nell'anno precedente e rapportate, come sopra indicato, ai nuovi scaglioni:

SCAGLIONI 2023		NUOVI SCAGLIONI		ALIQUOTE - %
Da euro 0	a euro 15.000,00	Da euro 0	a euro 28.000,00	0,60%
Da euro 15.000,01	a euro 28.000,00			0,77%
Da euro 28.000,01	a euro 50.000,00	Da euro 28.000,01	a euro 50.000,00	0,78%
Oltre euro 50.000,00		Oltre euro 50.000,00		0,80%

Nel triennio 2024/2026 il gettito previsto, in linea con il conteggio ipotetico fatto con il simulatore messo a disposizione dal Mef, è il seguente:

€ 755.000,00 per il 2024

€ 755.000,00 per il 2025

€ 755.000,00 per il 2026

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)**, la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021 2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif.

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

In data 26/07/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025, successivamente aggiornato, per cambio gestore, con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/04/2023.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Marcallo con Casone provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2024, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti.

L'importo iscritto a bilancio ammonta a € 340.285,65, determinato dal conteggio pubblicato sulla piattaforma ministeriale per l'anno 2023 e dall'applicazione delle normative attualmente vigenti.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati.

Come per gli anni precedenti, si evidenzia che il fondo di solidarietà comunale è dato anche dalla quota chiesta al Comune e che lo Stato trattiene direttamente dai versamenti dell'IMU che i cittadini del Comune di Marcallo con Casone effettuano e che serve per alimentare il fondo dal quale poi ci viene riversata la quota sopra menzionata.

Per l'anno 2024 al Comune di Marcallo con Casone è stato calcolato un importo per trattenute in linea con quanto trattenuto negli ultimi anni e pari a € 192.563,94.

Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	374.812,74	299.882,66	387.818,19	258.686,05	220.549,53	220.549,53	-33,297 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-76,190 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	375.312,74	305.882,66	410.318,19	264.686,05	226.549,53	226.549,53	-35,492 %

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti

individuano ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

Come da delibera di Giunta Comunale n. 97 del 7/9/2023, l'Amministrazione Comunale ha voluto evidenziare l'anomalia del Comune di Marcallo con Casone che vede un trasferimento fortemente disallineato col territorio ricevendo, mediamente, la metà o un terzo rispetto ai comuni limitrofi, generando l'impossibilità di uniformità dei servizi alla persona.

La speranza è nell'adeguamento del FSC che, in quanto entrata consolidata, consente il rispetto degli equilibri senza tagli penalizzanti per i cittadini.

Gli altri trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche sono determinati principalmente da trasferimenti regionali a copertura parziale dei costi sostenuti dall'Ente per funzioni delegate o per la partecipazione a bandi regionali.

Nel dettaglio sono stati iscritti in bilancio i seguenti contributi:

	anno 2024	anno 2025	anno 2026
CONTRIBUTI STATALI	68.431,90	45.723,78	45.723,78
CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ANPR E CIE	3.928,40	0,00	0,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	28.934,00	28.934,00	28.934,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE MISURA 0-6 ANNI	29.491,75	29.491,75	29.491,75
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE PROGRAMMATE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	5.900,00	5.900,00	5.900,00
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO REG.LE RICOVERO MINORI AFFIDATI DAL TRIBUNALE	60.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ASSISTENTI SOCIALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER PROGETTI SOCIALI	6.500,00	5.000,00	5.000,00
TRASFER. PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE STATALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO FONDI PER PROGETTI SOCIALI	500,00	500,00	500,00
INTROITO PER SPONSORIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamiento 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	797.912,07	852.828,56	868.144,76	945.321,90	937.921,90	932.074,48	8,889 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	39.340,21	138.080,70	277.222,43	177.000,00	122.000,00	122.000,00	-36,152 %
Interessi attivi	1.300,05	808,89	50,00	550,00	50,00	50,00	1.000,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	142.787,95	162.916,17	279.685,55	347.450,00	330.550,00	312.550,00	24,228 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	981.340,28	1.181.184,32	1.451.652,74	1.470.321,90	1.390.521,90	1.366.674,48	1,286 %

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. La tabella che segue evidenzia la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE	ENTRATE	% di copertura
Mense scolastiche	315.300,00 €	288.300,00 €	91,44%
Pre - post scuola	16.376,15 €	10.000,00 €	61,06%
Trasporto alunni	53.675,63 €	8.000,00 €	14,90%
Impianti sportivi	31.560,24 €	13.000,00 €	41,19%
totale	416.912,02 €	319.300,00 €	76,59%

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinquies del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2021.

Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

anno 2024: € 40.000,00

anno 2025: € 40.000,00;

anno 2026: € 40.000,00;

CANONE MERCATO

Sempre per effetto delle disposizioni della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507/93, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee per mercato, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il regolamento di istituzione del canone “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE” è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021.

Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati è il seguente:

anno 2024: € 6.000,00

anno 2025: € 5.000,00;

anno 2026: € 5.000,00;

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in:

€ 175.000,00 per l'anno 2024;

€ 120.000,00 per l'anno 2025;

€ 120.000,00 per l'anno 2026.

L'entrata è stata prevista sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, al netto del relativo FCDE, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione approvata dalla Giunta Comunale e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- RIMBORSO ASSICURAZIONE CONTRO DANNI
- RIMBORSO CONSUMI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE
- ENTRATE PER SPLIT PAYMENT E STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	89.171,00	103.532,26	144.080,00	25.955,00	25.000,00	25.000,00	-81,985 %
Contributi agli investimenti	490.000,00	2.695.798,00	250.672,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	13.754,31	120.849,26	81.036,03	51.036,03	15.000,00	15.000,00	-37,020 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	106.810,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	173.039,02	2.114.442,44	744.890,58	260.000,00	160.000,00	160.000,00	-65,095 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	872.774,33	5.035.621,96	1.230.678,61	346.991,03	210.000,00	210.000,00	-71,804 %

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

E' ricompresa solo la voce: "condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive"

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il triennio in programmazione non sono previsti contributi agli investimenti.

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Trattasi di:

- contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche che viene poi trasferito alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, come disposto dalla Regione.
- quota per l'anno 2024 del contributo regionale per la partecipazione ad un bando nell'anno 2023 per il commercio che verrà trasferito alle imprese del commercio che hanno aderito all'iniziativa.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Come precisato nel DUP, viene riconfermato il piano alienazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2012 ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni comunali di cui all'art. 58, comma 1° Legge 133/2008" e revisionato e aggiornato con i seguenti atti:

- Deliberazione C.C. n.6 del 07/04/2016;
- Deliberazione C.C. n.22 del 30/06/2016;
- Deliberazione C.C. n. 12 del 23/03/2017;
- Deliberazione C.C. n. 23 del 04/11/2020.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire:

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 260.000,00 per l'anno 2024, in € 160.000,00 per l'anno 2025 e in € 160.000,00 per l'anno 2026.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate al titolo V nel triennio 2024/2026.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2024-2026 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulta essere pari ad € 935.046,46.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%).

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,864%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2024-2026 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita, al di sotto del limite dei tre dodicesimi.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanzamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	609.242,01	654.847,25	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	0,000 %
Entrate per conto terzi	70.146,81	276.693,64	515.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	-19,417 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	679.388,82	931.540,89	1.637.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	-6,106 %

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Alla data odierna non è ancora stato completato il procedimento di approvazione del contratto decentrato integrativo e pertanto non è possibile quantificare l'importo delle spese del personale che saranno esigibili oltre la data del 31/12/2023.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il Responsabile dell'Area Tecnica non ha ancora fornito indicazioni di eventuale modifica dell'attuale cronoprogramma con richiesta di variazione di esigibilità di importi previsti nell'anno 2023.

Pertanto attualmente il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	==	==	==
FPV – parte capitale	==	==	==
FPV – attività finanziarie	==	==	==

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamiento 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	77.264,63	76.736,23	76.828,42	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	391.964,30	551.918,35	4.613.321,13	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	469.228,93	628.654,58	4.690.149,55	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per titoli delle spese.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TITOLO 1 - Spese correnti	3.803.492,47	4.378.147,06	5.095.593,52	4.836.751,32	4.708.234,33	4.694.555,13	-5,079 %
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.073.676,45	966.506,40	6.215.773,28	367.461,03	220.000,00	220.000,00	-94,088 %
TITOLO 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	277.241,03	285.722,98	259.776,04	249.151,28	220.201,75	210.033,53	-4,089 %
TITOLO 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000 %
TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	679.388,82	931.540,89	1.637.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	-6,106 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.833.798,77	6.561.917,33	14.208.642,84	7.990.863,63	7.685.936,08	7.662.088,66	-43,760 %

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1° - spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	896.260,41	1.014.836,35	1.133.418,48	1.074.987,91	1.068.499,76	1.068.499,76	-5,155 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.239,40	99.231,06	87.316,44	81.957,92	81.885,97	81.885,97	-6,136 %
Acquisto di beni e servizi	2.271.323,60	2.721.858,13	3.102.006,25	2.779.697,47	2.691.684,82	2.688.684,82	-10,390 %
Trasferimenti correnti	304.461,42	315.671,25	332.262,36	498.398,00	498.398,00	498.398,00	50,001 %
Interessi passivi	82.892,85	66.536,99	53.725,89	41.382,86	29.501,51	19.441,55	-22,974 %
Altre spese per redditi da capitale	52.980,95	31.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.441,86	5.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-57,142 %
Altre spese correnti	123.891,98	123.095,72	372.864,10	354.327,16	332.264,27	331.645,03	-4,971 %
TOTALE SPESE CORRENTI	3.803.492,47	4.378.147,06	5.095.593,52	4.836.751,32	4.708.234,33	4.694.555,13	-5,079 %

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2024-2026 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021. Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2024 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Per il personale dirigenziale, compresi i Segretari Comunali, in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Per il 2024 non è più previsto emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, pari al 1,5% dello stipendio per tredici mensilità, valido solo ai fini pensioni, istituito dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 330-333.

Il recente DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il Comune di Marcallo con Casone provvederà, mediante opportuna variazione di bilancio, ad anticipare sull'esercizio 2023 l'IVC maggiorata, e pertanto il bilancio di previsione non prevede tale importo sull'esercizio 2024.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2024-2026 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e rimborsi ai consiglieri, recentemente aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee nell'esercizio 2024, per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2.

Si rilevano, infine, le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2024 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 269.100,00;
- trasferimenti per abbattimento costi Scuole materne per € 105.000,00;
- trasferimenti all'istituto comprensivo per il diritto allo studio per € 40.900,00;
- borse di studio per € 8.000,00;
- trasferimento alla Croce Azzurra per € 16.000,00;
- trasferimenti alle associazioni per € 16.250,00;
- trasferimento al sistema bibliotecario distrettuale per € 16.000,00;
- trasferimento per progetto scuola estiva per € 6.000,00;
- trasferimento al Ministero della quota dei diritti per carte di identità elettroniche per € 20.148,00

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi dei contratti in essere.

ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE

Fino all'anno 2022 era ricompresa la rata di pagamento del contratto di leasing in costruendo che risulta terminato.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 14.520,00 nel 2024, per € 14.750,11 nel 2025 e per € 15.130,87 nel 2026 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 22.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
la scelta del livello di analisi: è stata compiuta a livello di CAPITOLO.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

1. è stata calcolata, per ciascuna entrata individuata secondo i principi contabili, la media semplice rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente;
2. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del DL 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il Comune di Marcallo con Casone, vista la notevole incidenza degli effetti della pandemia da Covid19 sulla reale entrata ha optato di avvalersi di tale facoltà utilizzando i dati del 2019 al posto delle entrate 2020 e 2021 ritenute poco attendibili.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo del'ente
		2024		100,00%	100,00%
		2025		100,00%	100,00%
		2026		100,00%	100,00%
1.01.01.06.002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCERTAMENTI	2024	100.000,00	19.020,00	19.020,00
		2025	50.000,00	9.510,00	9.510,00
		2026	50.000,00	9.510,00	9.510,00
1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES - TARI)	2024	971.079,00	98.855,84	98.855,84
		2025	971.079,00	98.855,84	98.855,84
		2026	971.079,00	98.855,84	98.855,84
1.01.01.51.002	TRIBUTO COMUNALI SUI RIFIUTI - ANNI PRECEDENTI	2024	5.000,00	0,00	0,00
		2025	5.000,00	0,00	0,00
		2026	5.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2024	150.000,00	37.590,00	37.590,00
		2025	95.000,00	23.807,00	23.807,00
		2026	95.000,00	23.807,00	23.807,00
3.02.03.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	2024	25.000,00	8.315,00	8.315,00
		2025	25.000,00	8.315,00	8.315,00
		2026	25.000,00	8.315,00	8.315,00
3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (Servizio a domanda individuale)	2024	288.300,00	0,00	0,00
		2025	286.900,00	0,00	0,00
		2026	286.900,00	0,00	0,00
3.01.01.01.004	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - GAS	2024	300.000,00	0,00	0,00
		2025	300.000,00	0,00	0,00
		2026	300.000,00	0,00	0,00
3.01.03.02.001	FITTI REALI	2024	46.300,39	12.477,96	12.477,96
		2025	46.300,39	12.477,96	12.477,96
		2026	46.300,39	12.477,96	12.477,96
3.01.03.02.002	FITTO LOCAZIONE ASILO NIDO	2024	5.000,00	0,00	0,00
		2025	5.000,00	0,00	0,00
		2026	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE		2024	1.890.679,39	176.258,80	176.258,80
		2025	1.784.279,39	152.965,80	152.965,80
		2026	1.784.279,39	152.965,80	152.965,80

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente
		2024		100,00%	100,00%
		2025		100,00%	100,00%
		2026		100,00%	100,00%
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI COMUNALI - COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI URBANIZZ. PRIMARIA	2024	200.000,00	4.140,00	4.140,00
		2025	100.000,00	2.070,00	2.070,00
		2026	100.000,00	2.070,00	2.070,00
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI URBANIZZAZIONE SECOND.	2024	60.000,00	540,00	540,00
		2025	60.000,00	540,00	540,00
		2026	60.000,00	540,00	540,00
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CONTO CAPITALE		2024	260.000,00	4.680,00	4.680,00
		2025	160.000,00	2.610,00	2.610,00
		2026	160.000,00	2.610,00	2.610,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Considerato che, sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici comunali, non risulta alcun contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, non si è ritenuto dover accantonare nel bilancio di previsione 2024/2026 una quota destinata al fondo rischi spese legali ritenendo sufficiente la quota già accantonata nell'avanzo di amministrazione.

Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Con riferimento alla quota per il segretario comunale, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 17/12/2000 si riferisce al triennio 2016-2018: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2024-2026, riferiti sia al triennio 2019-2021 che al triennio 2022-2024, al netto dell'IVC, che verrà riassorbita.

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021, ma nelle leggi di bilancio non sono state previste le percentuali per calcolare il fondo rinnovi contrattuali: è pertanto stata iscritta l'IVC (0,5% dello stipendio tabellare in godimento) sui capitoli del macroaggregato 01. Con riferimento all'anticipo dell'IVC maggiorata, si rimanda all'apposita sezione relativa alle spese di personale.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR.

L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni, nel 2023, e 15 giorni nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2023, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore/superiore al 5% scegliere l'opzione), si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2024-2026 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2024 qualora ne ricorrano i presupposti.

Considerato che le condizioni da verificare richieste dalla normativa sono state completamente rispettate in fase di previsione 2023 e non è necessario alla data odierna procedere con l'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali in quanto l'Ente ha già provveduto all'eliminazione dello stock debiti.

Alla data odierna la situazione presente nella piattaforma crediti commerciali (PCC) portale della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è la seguente, dalla quale si evince che l'ente non ha ad oggi importi scaduti e non ancora pagati:

Previsione per anno 2023

Comunicazione

Chiusa

Aggiornato al 18/10/2023

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista estesa

Importo scaduto e non pagato

-

Tempo medio ponderato di pagamento

25 gg.

Note di credito

-20.249,41 €

Tempo medio ponderato di ritardo

-7 gg.

Totale importo scaduto e non pagato

-20.249,41 €

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

2,51 mln €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

Titolo 2° - spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046.926,54	943.567,56	5.970.675,39	301.945,00	192.590,00	192.590,00	-94,942 %
Contributi agli investimenti	26.749,91	0,00	99.143,03	55.836,03	19.800,00	19.800,00	-43,681 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	758,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	22.180,84	140.954,86	4.680,00	2.610,00	2.610,00	-96,679 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.073.676,45	966.506,40	6.215.773,28	367.461,03	220.000,00	220.000,00	-94,088 %

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio specificando che tutti gli interventi sono finanziati con risorse disponibili e non si prevede, per tutto il triennio 2024/2026, il ricorso ad indebitamento.

OPERE REALIZZATE CON MEZZI PROPRI DI BILANCIO

Descrizione	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI	500,00	500,00	500,00
SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	37.509,64	43.329,13	43.329,13
REALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU)	26.000,00	16.000,00	16.000,00
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU BENI C.L.I	23.070,87	23.070,87	23.070,87
SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ACQUISTO SEGNALETICA	50.000,00	39.690,00	39.690,00
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	74.864,49	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE	301.945,00	192.590,00	192.590,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Sono stati iscritti nella presente voce i seguenti contributi:

- Contributo per opere per il culto di cui alla L.R. 20/92 – Stanziato nella quota del 8% degli stanziamenti iscritti in entrata alla voce "proventi per permessi di costruire" (oneri urbanizzazione secondaria);
Nell'anno 2024 € 4.800,00; nell'anno 2025 € 4.800,00; nell'anno 2026 € 4.800,00;
- Contributo per abbattimento barriere architettoniche: trattasi del trasferimento che viene erogato all'Ente dalla Regione (come già specificato nella presente nota nella sezione di descrizione dell'entrata titolo IV) e finalizzato esclusivamente alla liquidazione di un contributo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in Regione;
Nell'anno 2024 € 15.000,00; nell'anno 2025 € 15.000,00; nell'anno 2026 € 15.000,00.
- Trasferimento alle imprese di una quota di contributo regionale relativo ad un bando avviato nell'anno 2023 per il Progetto Commercio, previsto solo per l'anno 2024 € 36.036,03;

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Rientrano tra le altre spese in conto capitale il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in conto capitale, già dettagliato nella precedente apposita sezione.

Titolo 4° - rimborso di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziam.	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	277.241,03	285.722,98	259.776,04	249.151,28	220.201,75	210.033,53	-4,089 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	277.241,03	285.722,98	259.776,04	249.151,28	220.201,75	210.033,53	-4,089 %

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulta essere pari ad € 935.046,46.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 249.151,28 per il 2024, € 220.201,75 per il 2025 e € 210.033,53 per il 2026. Gli importi sono comprensivi della quota di rimborso FRISL pari a € 2.692,47 annua.

Titolo 7° - spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
 - 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
- L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6^{ter} del D.L. n. 91/2017.

Dal cronoprogramma predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale si evince che le spese di investimento iscritte negli anni 2024, 2025, 2026 hanno una previsione di esigibilità negli stessi anni e pertanto non hanno determinato l'iscrizione di importi in questa voce.

Si provvederà ad un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori in modo da intervenire con variazioni di bilancio nel qual caso vi fossero modifiche al cronoprogramma.

Per quanto riguarda l'FPV iscritto in entrata si rimanda alla sezione di analisi dell'entrata.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
recupero evasione tributaria	100.000,00	50.000,00	50.000,00
contributo fondazione Cariplo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
contributo ANPR	3.928,40		
altre da specificare: rimborso consultazioni elettorali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	138.928,40	85.000,00	85.000,00
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FCDE su recupero evasione tributaria	19.020,00	9.510,00	9.510,00
consultazione elettorali e referendarie locali e c.li	35.000,00	30.000,00	30.000,00
contributo straordinario Insubria Festival	5.000,00		
gestione servizi bibliotecari	7.500,00	7.500,00	7.500,00
contributi alle associazioni locali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
contributi sociali – quota parte	59.408,40	24.990,00	24.990,00
TOTALE	138.928,40	85.000,00	85.000,00

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre

2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL, ed altre garanzie passive:

Garanzie art. 207 D.Lgs. TUEL: **NESSUNA**

Altre garanzie passive:

Istituto/compagnia assicurativa	Ente garantito	OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza
Banca Popolare di Milano (tesoreria c.le) Fidejussione n.160002970	Città Metropolitana di Milano per Autorizz. Dirigenziale RG n. 3041 del 03/05/2018	Rinnovo con variante dell'esercizio della Piattaforma Comunale ubicata in via per Boffalora di cui all'autorizzazione dirigenziale n.249/07 – titolare Comune di Marcallo con Casone	24.055,86	25/7/2018	1/8/2028

ELENCO DEI PROPRI ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Si riporta l'elenco degli enti, organismi strumentali dell'ente e società partecipate alla data odierna, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sul sito internet del Comune alla sezione amministrazione trasparente.

Denominazione		Partecipazione Comune	RISULTATI DI BILANCIO		
			Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
1	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	5,08%	-168.848,00	98.144,00	-218.956,00
2	A.S.M. srl	5,31%	360.018,00	383.987,00	133.842,00
3	Cap Holding S.p.A.	0,15%	521.404,00	24.369.148,00	16.816.274,00
4	Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano	1,32%	783,00	28.778,00	46.256,00

Si fa presente che il Consiglio Comunale con atto n. 31 del 03/10/2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed individuato le azioni da intraprendere per le partecipate, così come prescritto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)".

In data 15/12/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2022.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Marcallo con Casone ha tutt'ora in corso di validità n. 1 derivato, concluso negli anni precedenti con Banca Intesa Spa, a partire dall'anno 2004, e successivamente rinegoziato nell'anno 2006.

Riepilogo elementi essenziali contratto in essere

Data di stipulazione: 20 Aprile 2006
Data iniziale: 31 dicembre 2005
Data finale: 31 dicembre 2024

Capitale di riferimento: piano di ammortamento (all. 2)
Debitore tasso Comune: Comune di MARCALLO CON CASONE

Tasso Comune: ● Dal 31/12/2005 al 31/12/2008:
5.00% per anno pagato semestralmente

Dal 31/12/2008 al 31/12/2024:

Comune di Marcallo Con Casone paga Euribor 6m in arrears + 2.76% per anno pagato semestralmente

Comune di Marcallo Con Casone acquista: CAP

Strike: 6.19%

Tale per cui Tasso massimo: 8.95%

Comune di Marcallo Con Casone vende: FLOOR

Strike 2.39%

Tale per cui Tasso minimo: 5.15%

Parametro di riferimento Cap e Floor: 6 mesi euribor in arrears flat (spread escluso)

Fattore moltiplicativo tasso Comune: act/360 (gg effettivi /360)

Date di pagamento tasso Comune: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024

Data di rilevazione euribor 6m: 20 giorni lavorativi antec. la fine del periodo di calcolo degli interessi

Banca Intesa Spa paga: 30.000 euro valuta: 2 gg lavorativi success. alla conclusione dell'operaz.

Banca Intesa Spa paga tasso fisso: 5,525% per anno pagato semestralmente

Fattore moltiplicativo: 30/360 (30/360)

Date di pagam. flussi di interessi: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024

Giorno lavorativo bancario: TARGET

Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino all'anno 2023 il Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi. Il forte peggioramento dei tassi ha evidenziato per l'anno 2023 un flusso negativo che, considerato il capitale ormai di modesta entità ancora in essere, è di importo irrisorio rispetto agli incassi generati dal contratto.

Nel prospetto sotto riportato vengono evidenziati dettagliatamente i flussi fino alla data odierna:

Flussi positivi		
25/10/2004	€ 27.000,00	up front
dal 04/01/05 al 15/02/06	€ 31.530,10	differenz. IRS
28/04/2006	€ 30.000,00	up front
dal 19/07/06 al 31/12/2022	€ 94.472,76	differenz. IRS
	€ 183.002,86	TOTALE FLUSSI POSITIVI
Flussi negativi		
dal 01/01/23 al 30/06/2023	€ 658,95	differenz. IRS

L'ultimo mark to market comunicato da Intesa SanPaolo è alla data del 31/08/2023 e risulta pari a - € 770.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione,

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Marcallo con Casone esso ammonta complessivamente ad €: 1.482.439,55, così suddiviso:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	1.835.702,37
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	4.690.149,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	5.595.678,94
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	9.937.882,87
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2024	2.183.647,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	1.634.161,35
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.335.369,79
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	1.482.439,55

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		1.074.478,47
Fondo contenzioso		27.042,74
Altri accantonamenti		24.390,28
B) Totale parte accantonata		1.125.911,49
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		107.012,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		54.749,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		41.327,91
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		203.089,37
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata a investimenti		23.103,37
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		130.335,32
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno preced. o previa verifica di preconsuntivo – salvo utilizzo del FAI)		0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
--

Il Comune di Marcallo con Casone non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

L'ente ha comunque inserito tra gli allegati al bilancio di previsione quanto richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione: l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

L'allegato a/1 che comprende la parte accantonata di avanzo di amministrazione dove sono ricompresi i fondi di accantonamento quali:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità
- il fondo contenzioso
- gli accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco e per aumenti contrattuali dei dipendenti;

L'allegato a/3 dove è ricompresa la parte destinata ad investimenti.

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

CONCLUSIONI

La presente nota integrativa che accompagna il Bilancio di Previsione 2024/2026 è stata redatta tenendo conto dei principi contabili 4/1 allegati al decreto legislativo 118/2011.

Marcallo con Casone, 02 novembre 2023